

## CONDIZIONI POLIZZA RC COLPA GRAVE (PROFESSIONALE) FIR CISL - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. -

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** dalle 24.00 del 01.02.2022 alle 24.00 del 01.02.2023

**Massimali per ciascun assicurato:** Euro 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa, salvo l'assicurato abbia aderito all'acquisto facoltativo dell'estensione di massimale ad € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Contraente:** il soggetto giuridico che stipula il Contratto in nome e per conto dei suoi aderenti / associati alla FIR CISL;
- **Assicurati:** Ciascun iscritto FIR CISL;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione con la copertura assicurativa offerta agli assicurati;
- **Claims Made:** l'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il Periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza ed a condizione che non siano già noti all'assicurato.
- **Assicuratori:** l'Impresa di assicurazione al punto 1 della scheda di copertura;
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- **Polizza:** il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
- **Danni materiali:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali);
- **Danni Patrimoniali:** il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali come sopra definiti;
- **Massimale:** la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i sinistri qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate;
- **Richiesta di risarcimento:** quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
  - la comunicazione con la quale la struttura pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave;
  - l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
- **Sinistro:** la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni, ivi compresi i danni all'amministrazione di appartenenza dell'assicurato. La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

### Art. 2 – INIZIO E LIMITI ALL'OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITA'

La presente polizza assicurativa vale solo per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall'Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di validità della presente Assicurazione e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza a far data dal 01/02/2018.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula alcuna richiesta di risarcimento (v. definizione)

### Art. 3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore, esclusa l'Amministrazione di appartenenza;
- b) verificatisi in relazione a fatto doloso dell'Assicurato;
- c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) a terzi connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché alla navigazione di natanti a motore, ove vige l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi per i veicoli a motore ed i natanti a motore ai sensi delle norme vigenti. A parziale deroga della presente esclusione, si conviene di comprendere in garanzia, limitatamente alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla navigazione di natanti a motore, i danni materiali e diretti ai veicoli in uso all'assicurato/associato iscritto al sindacato contraente, durante lo svolgimento delle sue funzioni, con il limite di euro 250.000 per sinistro e annualità assicurativa. Restano comunque esclusi i danni:
- 1) ai veicoli e natanti a motore qualora siano guidati da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  - 2) agli aeromobili in genere.
- f) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria di profilassi e sperimentazione sugli esseri viventi;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art. 594 C. Pen.) e diffamazione (art. 595 C. Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c. e 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
- Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
  - Qualsiasi atto di terrorismo;
  - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato. Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione di appartenenza abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato;
- 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa tossica.

#### **Art. 4 – LIMITI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.